IL MATTINO

Data 03-03-2011
Pagina 1
Foglio 1

Riflessioni

Ecco le regole nel conflitto pm-politici

Francesco Paolo Casavola

I rapporti tra i giudici e gli uomini politici sono da sempre difficili. Innanzi tutto perché essi si instaurano quando parlamentari o membri del governo incorrono nella commissione di reati. Non altrimenti. Certo i giudici di accusa, per chiamarli con il loro nome le Procure della Repubblica e i pubblici ministeri, non inventano casi di reato al solo scopo di farsi persecutori dei politici. Essi fanno il loro mestiere, adempiendo l'obbligo stabilito dalla Costituzione di esercitare l'azione penale quando abbiano in qualunque modo notizia che è stato commesso un reato. Sono tali e tante le regole cui i giudici sono sottoposti che non è immaginabile nel loro ambito, di inquirenti e di giudicanti, si possa organizzare un complotto ai danni di chicchessia.

Possono cadere in errore, non ordire una congiura. E allora perché ci si difende da loro come da nemici? In primo luogo vien fatto di considerare che dinanzi alla giustizia tutti i cittadini devono sentirsi ed essere uguali. Questo è il traguardo raggiunto negli Stati costituzionali e a democrazia liberale. Tuttavia, incrostazione residua del passato degli Stati assoluti è il sospetto che usando dei giudici come esecutori del potere del sovrano o del governo si comprimano le libertà parlamentari. Di qui l'esigenza di una giustizia politica, di cui è testimonianza, ancora, nell'originario testo dell'articolo 96 della Costituzione della Repubblica: «Il presidente del Consiglio e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni». Con legge costituzionale del 16 gennaio 1989, il testo fu così modificato: «Il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

È un avvicinamento al principio di uguaglianza l'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria. Ma con una garanzia connessa alla posizione, ancorché cessata, di presidente del Consiglio o di ministro. Con la stessa legge costituzionale del 1989 fu istituito un organo apposito, comunemente detto «tribunale dei ministri», composto di sei giudici, tre effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nel distretto della Corte d'Appello, dove ha sede il procuratore della Repubblica del capoluogo. Questo collegio, che si rinnova ogni due anni, riceve richieste e atti della Procura e, se non decide per l'archiviazione, li trasmette al presidente della Camera competente, il quale li invia alla giunta per le autorizzazioni a procedere, e questa riferisce all'assemblea, che può negare l'autorizzazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ove reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante dello Stato o per un preminente interesse pubblico. Nel caso sia concessa l'autorizzazione a procedere, gli atti sono rimessi al collegio perché continui il procedimento. Come si vede, garanzie giudiziarie e politiche qui si sommano.

Nel particolare procedimento aperto a carico del presidente del Consiglio dalla Procura della Repubblica di Milano si vorrebbe il passaggio al cosiddetto tribunale dei ministri. La richiesta dovrebbe rivestirsi delle forme di un conflitto di attribuzioni, presentato dalla Camera dei Deputati alla Corte costituzionale. E qui nasce una duplice difficoltà. La prima nel carattere politico della decisione del potere dello Stato, Camera dei deputati, che contesta la Procura della Repubblica di Milano, altro potere dello Stato, prospettando il conflitto dinanzi alla Corte costituzionale. La seconda difficoltà sta nell'adesione o meno della Corte alla configurazione del conflitto. Perché in punto di logica potrebbe prospettarsi piuttosto una questione di competenza, e su questa provvede la Corte di Cassazione, non la Corte costituzionale. Insomma, il passo cui siamo giunti non apre certezze procedurali. E gioverebbe non complicarlo colorandolo con le ragioni della politica, anziché illuminarlo con quelle del diritto.

IL MATTINO
Napoli, la caduta della lervolino
Federalismo, sì della Camera premier con il fazzoletto verde
Francoforte, attentato ai militari Usa
Jobs sul palco per l'iPad-2: è velocissimo

14 Commenti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.